



Maggio 2021

Rapporto esplicativo

Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD

Indice

Indice.....	1
1. Situazione iniziale	2
2. Panoramica delle modifiche	2
3. Commento ai singoli articoli.....	4
Progetto 1	4
Progetto 2	18
4. Ripercussioni.....	21

1. Situazione iniziale

Il 19 giugno 2020 le Camere federali hanno approvato la revisione parziale (19.035¹, D-LADI) della legge del 25 giugno 1982² sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Con la revisione si dà seguito alla mozione Vonlanthen (16.3457), accolta nel 2017. In tale ambito vengono create le basi legali per applicare la strategia di e-government nell'assicurazione contro la disoccupazione (AD), vengono adeguate le condizioni per il prolungamento della durata massima del diritto all'indennità per lavoro ridotto (ILR) e all'indennità per intemperie (IPI) e viene agevolata la cooperazione tra l'AD, l'assicurazione per l'invalidità (AI) e l'assistenza sociale nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII).

Per attuare la revisione parziale della LADI occorre modificare l'ordinanza del 31 agosto 1983³ sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) e creare una nuova ordinanza sui sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sui sistemi d'informazione AD, OSI-AD). La revisione della LADI rende necessario anche un adeguamento dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁴ sul collocamento (OC).

Le modifiche di ordinanza riguardano la creazione delle disposizioni necessarie per i due nuovi sistemi d'informazione dell'AD che offrono servizi online (piattaforma di accesso ai servizi online e piattaforma del servizio pubblico di collocamento) e la definizione dei corrispondenti diritti d'accesso, in particolare nell'ottica della CII. Viene colta l'occasione per riunire in un'unica nuova ordinanza (OSI-AD) il contenuto delle tre ordinanze sui sistemi d'informazione attualmente esistenti⁵ e le norme concernenti i due nuovi sistemi d'informazione summenzionati. Vengono tra l'altro modificate sostanzialmente le disposizioni dell'OADI relative alle modalità di annuncio per la riscossione delle prestazioni. In seguito alle modifiche apportate alla LADI, vengono adeguate le corrispondenti disposizioni concernenti l'occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell'ILR e dell'IPI. Si è inoltre proceduto ai necessari adeguamenti nell'OADI creando ad esempio una base legale per la corrispondenza elettronica tra gli assicurati e le autorità nel quadro della procedura amministrativa e determinando la competenza locale per l'esercizio del diritto all'IPI unicamente secondo il luogo dell'azienda. Sono state apportate anche modifiche formali e linguistiche.

Per avere una migliore visione d'insieme, gli adeguamenti previsti nell'OADI e nell'OC sono stati riuniti sotto «Progetto 1» e i commenti relativi all'OSI-AD sotto «Progetto 2».

2. Panoramica delle modifiche

In seguito alle modifiche apportate alla LADI vengono proposti a livello di ordinanza principalmente gli adeguamenti illustrati qui di seguito.

Progetto 1

- Adeguamento sostanziale delle disposizioni concernenti l'annuncio, la consulenza e il controllo a seguito della nuova possibilità di annunciarsi online per tutte le prestazioni

¹ FF 2019 3659

² RS 837.0

³ RS 837.02

⁴ RS 823.111

⁵ Ordinanza del 1° novembre 2006 sul sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA; RS 823.114); ordinanza del 26 ottobre 2016 sul sistema d'informazione per il pagamento di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza SIPAD; RS 837.063.1); ordinanza del 25 ottobre 2017 sul sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA; RS 837.063.2)

dell'AD (in particolare art. 18-29 D-OADI).

- Introduzione della disposizione concernente le relazioni elettroniche con le autorità conformemente alla legge federale del 6 ottobre 2000⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), alla legge federale del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa (PA) e dell'ordinanza del 18 giugno 2010⁸ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA) (art. 1 D-OADI).
- Trasmissione in forma elettronica alle autorità fiscali dell'attestato concernente le indennità di disoccupazione ricevute (art 30 D-OADI).
- Determinazione della competenza locale per il diritto all'IPI unicamente secondo il luogo dell'azienda (art. 119 cpv. 1 lett. c D-OADI).
- Competenza in materia di valutazione dell'equivalenza dei certificati di formazione per i consulenti degli uffici regionali di collocamento (URC) (art. 119b cpv. 1 D-OADI).
- Disciplinamento della conservazione dei dati (art. 125 D-OADI).
- Responsabilità delle autorità preposte al mercato del lavoro per la pubblicazione di posti vacanti che abbiano un contenuto non discriminatorio (art. 51 cpv. 4 D-OC).
- Adeguamenti formali e linguistici (uniformità delle nozioni, formulazioni epicene, errori di traduzione, ecc.).

Progetto 2

Le attuali ordinanze sui sistemi d'informazione dell'AD (ordinanza COLSTA, ordinanza SIPAD e ordinanza LAMDA) vengono abrogate e il loro contenuto è ripreso nella nuova ordinanza sui sistemi d'informazione AD. Quest'ultima disciplina anche le basi relative ai nuovi sistemi d'informazione che offrono servizi online (piattaforma di accesso ai servizi online e piattaforma del servizio pubblico di collocamento). Questa nuova ordinanza stabilisce le disposizioni generali e specifiche per ogni sistema e disciplina negli allegati le disposizioni relative ai diritti di accesso definiti nella legge.

⁶ RS 830.1

⁷ RS 172.021

⁸ RS 172.021.2

3. Commento ai singoli articoli

Progetto 1

Sostituzione di un termine

In tutta l'OADI «SECO» è sostituito con «ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione». L'esecuzione dell'AD compete all'ufficio di compensazione dell'AD e non alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), anche se è quest'ultima a dirigere tale ufficio (art. 83 cpv. 3 LADI).

Nella versione tedesca, gli articoli contenuti nel progetto sono stati modificati per soddisfare il requisito della neutralità di genere.

Titolo 1: Applicabilità della LPGA

Il titolo 1 «Applicabilità della LPGA ai provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro» è modificato e sostituito con la nozione più ampia di «Applicabilità della LPGA». In seguito alla digitalizzazione dei processi introdotta con la revisione della LADI, non disciplina infatti più soltanto i provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro ma anche l'applicazione al settore dell'AD dell'articolo 55 capoverso 1^{bis} LPGA relativo alle relazioni elettroniche con le autorità.

Art. 1 Relazioni elettroniche con le autorità

Cpv. 1: l'articolo 55 capoverso 1^{bis} LPGA è la base legale che consente le relazioni elettroniche tra gli assicurati e le autorità nel settore dell'AD.

Cpv. 2: questo capoverso precisa che le relazioni elettroniche tra gli assicurati e le autorità avvengono tramite la piattaforma di accesso ai servizi online di cui all'articolo 83 capoverso 1^{bis} lettera d D-LADI fino alla fase della decisione su opposizione compresa. Per le procedure ulteriori dinanzi ai tribunali cantonali e al Tribunale federale, le relazioni elettroniche sono disciplinate negli atti normativi relativi alla corrispondente giurisdizione.

Art. 1a Provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro

Questo articolo corrisponde al vigente articolo 1. La sua rubrica è modificata in seguito alla nuova struttura.

Art. 2 e 2a: in seguito alle modifiche apportate al titolo 1, questi articoli corrispondono ai vigenti articoli 1a e 2, che sono ripresi senza modifiche.

Sezione 2: Annuncio, consulenza e controllo

Gli articoli di questa sezione (art. 18-24 D-OADI) sono stati interamente rielaborati in vista dell'introduzione dei servizi online (come l'annuncio online) e della soppressione dell'annuncio per il collocamento presso il Comune di domicilio. Il titolo attualmente in vigore della sezione 2 «Consulenza e controllo» è stato ampliato per tenere conto di questi cambiamenti.

Art. 18

Rimando contenuto nella rubrica: viene aggiunto il rimando all'articolo 17 capoverso 2^{bis} LADI.

L'articolo 18 D-OADI riunisce tutte le disposizioni applicabili per determinare il servizio competente.

Cpv. 1: il nuovo capoverso 1 stabilisce il principio in base a cui, per quanto riguarda l'annuncio per il collocamento e i successivi colloqui di consulenza e di controllo, è competente il servizio del luogo di domicilio dell'assicurato. Riprende il tenore del capoverso 2 vigente.

Cpv. 2: questo capoverso corrisponde al capoverso 1 vigente. Definisce la nozione di domicilio menzionata al nuovo capoverso 1.

Cpv. 3: il capoverso 3 è modificato per tener conto del nuovo diritto di protezione degli adulti e della relativa terminologia (art. 360 segg. CC, in vigore dal 1° gennaio 2013)⁹.

Cpv. 5: per migliorare la sistematica dell'OADI, il tenore dell'articolo 20a OADI, che determina il servizio competente per le persone che soggiornano temporaneamente in Svizzera per cercarvi lavoro, è spostato nel nuovo capoverso 5 dell'articolo 18 D-OADI. La formulazione è stata leggermente adeguata e ampliata per aggiungervi i «colloqui di consulenza e di controllo». Il tenore del vigente capoverso 5 è stralciato poiché in materia di controllo le persone interessate da una misura di protezione degli adulti sottostanno alle stesse regole valide per gli altri assicurati. I colloqui di consulenza e di controllo si svolgono in linea di principio sempre presso lo stesso servizio. Nella versione italiana, «dimorano» è sostituito con «soggiornano» e «dimora» è sostituito con «soggiorno» per uniformarsi alla terminologia usata negli altri capoversi.

Art. 19 Annuncio personale per il collocamento

Rubrica: la rubrica è modificata per tener conto della modifica dell'articolo 17 capoverso 2 LADI. L'accento è posto sul fatto che l'annuncio deve essere fatto personalmente, ossia dalla persona stessa e non da terzi.

Rimando contenuto nella rubrica: vengono aggiunti gli articoli 29 LPGA nonché 10 capoverso 3 e 17 capoverso 2 LADI.

Cpv. 1: questo capoverso è modificato in seguito alla soppressione della possibilità di annunciarsi presso il Comune. L'annuncio è effettuato direttamente presso il servizio competente (spesso l'URC) o tramite la nuova piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. d D-LADI), che rinvia l'assicurato direttamente al servizio competente.

Cpv. 2: al momento dell'annuncio l'assicurato deve fornire il suo numero d'assicurato dell'AVS. Questo capoverso corrisponde all'articolo 20 capoverso 1 lettera c OADI in vigore. La scelta della cassa è ora disciplinata all'articolo 28.

Cpv. 3: l'annuncio deve essere confermato per iscritto. La data dell'annuncio può essere la data di inizio del termine quadro (art. 9 LADI) se sono soddisfatti tutti i presupposti del diritto all'indennità previsti all'articolo 8 LADI. La data dell'annuncio è determinante anche per l'inizio del termine di 15 giorni entro cui deve essere svolto il primo colloquio (cfr. art. 20a cpv. 1 D-OADI). Per il resto il tenore del capoverso vigente è stralciato o disciplinato in un altro articolo a causa della modifica della procedura di annuncio.

Art. 19a *Abrogato*

L'intero tenore dell'articolo 19a è spostato nell'articolo 22 D-OADI.

Art. 20 Verifica e registrazione dei dati dell'annuncio

⁹ RU 2011 725; FF 2006 6691

Rubrica e rimando contenuto nella rubrica: sono adeguati al nuovo tenore dell'articolo 20 D-OADI concernente la verifica e la registrazione dei dati che il servizio competente deve effettuare in occasione dell'annuncio dell'assicurato.

Cpv. 1: in questo capoverso viene ripreso il tenore della prima parte del vigente capoverso 2. La disposizione prevista nella seconda parte di quest'ultimo non è più applicata e non è quindi ripresa.

Il tenore del vigente capoverso 1 è stralciato per i motivi esposti qui di seguito.

La lettera a è stralciata dato che l'annuncio presso il Comune non sarà più possibile.

La lettera b è stralciata in quanto il servizio competente può procurarsi i dati relativi al domicilio dell'assicurato tramite il registro cantonale degli abitanti (art. 96d D-LADI). Questa modifica permette di eliminare le spese sostenute dagli assicurati per soddisfare l'obbligo di presentare un attestato di domicilio. Il permesso di soggiorno per stranieri deve invece essere presentato al momento della verifica dell'identità dell'assicurato da parte del servizio competente.

Il tenore della lettera c è ripreso all'articolo 19 capoverso 2 D-OADI.

La lettera d è stralciata in quanto al momento dell'annuncio dovrà essere presentato soltanto il numero d'assicurato dell'AVS. Gli altri documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi da parte dell'assicurato (lettera di licenziamento, prova delle ricerche d'impiego, attestati di corsi, ecc.) devono essere forniti durante il primo colloquio di consulenza e di controllo. L'obbligo di presentare tutti i documenti necessari figura ora all'articolo 20a capoverso 3 D-OADI.

Cpv. 2: questo capoverso corrisponde al vigente capoverso 3, la cui formulazione è stata adeguata e ampliata per tener conto degli sviluppi tecnologici.

Art. 20a Primo colloquio di consulenza e di controllo

Rubrica e rimando contenuto nella rubrica: sono adeguati al tenore modificato dell'articolo.

Cpv. 1: il tenore di questo capoverso corrisponde a quello del vigente articolo 22 capoverso 1 OADI. Se nelle basi legali non è menzionato esplicitamente se si tratta di giorni lavorativi o feriali, vanno intesi i giorni civili. Il termine decorre dal giorno successivo alla data dell'annuncio. L'assicurato deve poter svolgere un colloquio di consulenza e di controllo entro 15 giorni.

Cpv. 2: l'ufficio competente verifica l'identità dell'assicurato durante questo primo colloquio. La verifica è necessaria sia per gli assicurati che si annunciano online sia per quelli che si annunciano presentandosi presso il servizio competente.

Cpv. 3: questo nuovo capoverso corrisponde al vigente articolo 20 capoverso 1 lettera d OADI. Precisa le informazioni che l'assicurato deve fornire durante il primo colloquio di consulenza e di controllo presso il servizio competente. È formulato in maniera più ampia rispetto al vigente articolo 20 capoverso 1 lettera d OADI, in quanto le informazioni e i documenti necessari per esaminare il dossier dell'assicurato possono variare a seconda del caso. Le informazioni e i documenti che l'assicurato deve presentare in aggiunta alle prove delle ricerche di lavoro prima della disoccupazione non vengono quindi volutamente specificati. Spetta al servizio competente indicare all'assicurato quali sono le informazioni e i documenti da presentare per l'esame del suo dossier e per determinare la strategia di ricerca d'impiego da attuare. Al

momento dell'annuncio online, gli assicurati possono già presentare i documenti sulla piattaforma di accesso ai servizi online.

Il tenore leggermente modificato del vigente articolo 20a OADI è ora ripreso all'articolo 18 capoverso 5 D-OADI (competenza locale).

Art. 21 Colloqui di consulenza e di controllo

Rubrica e rimando contenuto nella rubrica: sono precisati in seguito al tenore modificato dell'articolo.

Cpv. 1: il tenore di questo capoverso corrisponde a quello del vigente articolo 22 capoverso 2 OADI. Viene tuttavia sostituita la nozione di «disponibilità al collocamento» con «perdita di lavoro computabile». La nozione di «disponibilità al collocamento» è già inclusa in quella di «idoneità al collocamento». Si tratta della volontà soggettiva di mettersi a disposizione del mercato del lavoro. L'entità della perdita di lavoro computabile deve essere esaminata dal servizio competente e dipende dal tasso di occupazione oggettivamente possibile o ricercato dall'assicurato.

Il primo periodo del vigente articolo 21 capoverso 1 OADI è stralciato poiché il suo tenore è riprodotto in maniera sufficiente nel nuovo articolo 20a D-OADI. Il secondo periodo è disciplinato nel nuovo articolo 21 capoverso 3 D-OADI.

Cpv. 2: riprende il tenore del vigente capoverso 3, leggermente riformulato.

Il tenore del vigente capoverso 2 è stralciato: il nuovo capoverso 1 precisa già che il servizio competente invita l'assicurato ai colloqui di consulenza e di controllo.

Cpv. 3: l'obbligo secondo cui l'assicurato deve poter essere contattato dal servizio competente entro un giorno è ora fissato all'articolo 21 capoverso 3 D-OADI ed è pertanto eliminato negli articoli 21 capoverso 1 e 22 capoverso 4 OADI.

Il vigente capoverso 3 è stralciato e il suo tenore è spostato nel nuovo capoverso 2.

Il vigente capoverso 4 è stralciato. Il fatto che i servizi competenti siano chiusi dal 24 dicembre al 2 gennaio mentre gli assicurati devono continuare a rispettare i loro obblighi in materia di ricerche di impiego e di idoneità al collocamento durante questo periodo non corrisponde a una gestione moderna dell'amministrazione. Gli assicurati devono poter contattare i servizi competenti anche in questo periodo. Le modalità di organizzazione di questi ultimi sono di competenza dei Cantoni.

Art. 22 Informazione sui diritti e sugli obblighi

Rubrica: la rubrica è adeguata in seguito alla modifica della sistemática.

Cpv. 1, 2 e 3: l'articolo prevede l'obbligo degli organi esecutivi di informare gli assicurati in merito ai loro diritti e obblighi secondo l'articolo 27 LPGa e il suo tenore corrisponde – adeguamenti linguistici a parte – all'articolo 19a OADI.

Il tenore del vigente articolo 22 capoversi 1 e 2 OADI è ora disciplinato agli articoli 20a e 21 D-OADI. Nel testo del vigente articolo 22 capoverso 1 OADI viene stralciata la menzione del Comune, in quanto l'esecuzione della LADI non è più di sua competenza.

Il tenore del vigente articolo 22 capoverso 3 OADI, in base a cui gli assicurati che esercitano un'attività a tempo pieno da cui ottengono un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI sono convocati a un colloquio di consulenza e di controllo almeno una volta ogni due mesi, è stralciato. La regola applicabile a queste persone non è infatti diversa da quella enunciata all'articolo 21 capoverso 1 D-OADI, valida per tutti gli

assicurati. La regola generale prevista nell'articolo 21 capoverso 1 D-OADI è pertanto sufficiente.

Il vigente capoverso 4 è stralciato in quanto il suo tenore è ripreso all'articolo 21 capoverso 3 D-OADI.

Art. 23 Dati di controllo per l'esercizio del diritto all'indennità

Rubrica: la rubrica francese è adeguata alla versione tedesca.

Cpv. 1: nella versione francese il termine «formule» è sostituito con «formulaire», più comune. Il modulo può essere compilato online o, come finora, su carta. Per tener conto degli sviluppi tecnologici, la nozione di «registrare» è sostituita con «trasmettere».

Cpv. 2 lett. a: nella versione tedesca il termine «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person».

Cpv. 2 lett. b: «grado d'idoneità al collocamento» è sostituito con «entità della perdita di lavoro computabile». Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare DTF 126 V 124), l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni. L'assicurato è idoneo al collocamento oppure non lo è. È quindi dal profilo della perdita di lavoro computabile, che rappresenta uno dei fattori per la determinazione dell'importo dell'indennità giornaliera, che occorre esaminare il tasso di occupazione oggettivamente possibile o ricercato da un assicurato. La versione francese è leggermente modificata per corrispondere a quella tedesca.

Il tenore del vigente capoverso 3 è abrogato. La scelta della cassa avviene al più tardi in occasione del primo colloquio ed è registrata nel sistema d'informazione per il collocamento pubblico. Il modulo «Indicazioni della persona assicurata» deve essere compilato per far valere il proprio diritto presso la cassa di disoccupazione (cfr. art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 lett. c D-OADI).

Art. 24 Esame dell'idoneità al collocamento e dell'entità della perdita di lavoro computabile

Rubrica: dato che i servizi cantonali devono prendere in considerazione anche l'entità della perdita di lavoro computabile, nella rubrica viene aggiunta questa nozione.

Rimando contenuto nella rubrica: non essendo pertinente, il rimando all'articolo 17 capoverso 2 LADI è stralciato. Viene aggiunto il rimando all'articolo 49 LPGa (che stabilisce quando deve essere emanata una decisione formale) nonché all'articolo 11 LADI (relativo alla perdita di lavoro computabile).

Cpv. 1: il tenore di questo capoverso viene corretto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni. L'assicurato è idoneo al collocamento oppure non lo è (cfr. qui sopra commento all'art. 23 cpv. 2 lett. b). Anche in questo caso si mira a modificare il modo di tener conto della perdita di lavoro computabile in considerazione del grado di occupazione oggettivamente possibile o ricercato dall'assicurato. Se la modifica della perdita di lavoro inizialmente computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) comporta anche una modifica dell'importo dell'indennità di disoccupazione, il servizio competente deve informare la cassa di disoccupazione. Il termine «cassa» è sostituito con «cassa di disoccupazione».

Cpv. 2: il servizio competente deve emanare una decisione formale (art. 49 cpv. 1 LPGa).

Il vigente capoverso 3 è stralciato in quanto tutte le informazioni necessarie sono già registrate nei sistemi d'informazione e possono essere consultate dagli organi esecutivi. La trasmissione della decisione è quindi inutile.

Art. 27

Cpv. 6: nuova citazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004¹⁰.

Art. 28

Cpv. 1: questo capoverso è modificato in seguito alla soppressione della possibilità di annunciarsi presso il Comune. La cassa di disoccupazione può essere scelta tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. d D-LADI) o sul posto. La scelta deve essere effettuata al più tardi in occasione del primo colloquio di consulenza e di controllo (cfr. art. 20a D-OADI) ed è registrata nel sistema d'informazione per il collocamento pubblico.

Cpv. 2: nella versione francese «délai-cadre relatif à la période d'indemnisation» è sostituito con «délai-cadre d'indemnisation». Come in altri articoli, il termine «cassa» è sostituito con «cassa di disoccupazione» in tutto l'articolo; inoltre, nella versione tedesca «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person».

Cpv. 3: questo capoverso è modificato per tener conto degli sviluppi tecnologici. In occasione del mutamento di cassa, la cassa di disoccupazione precedente non avrà più bisogno di trasmettere elettronicamente i dati alla nuova cassa. Quest'ultima acquisirà i diritti di accesso ai dati del caso dell'assicurato nel sistema di pagamento dell'AD (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. a D-LADI). La cassa di disoccupazione precedente manterrà tuttavia i diritti di accesso ai dati per le procedure ancora in corso.

Art. 29

Cpv. 1: con la nuova disposizione di cui all'articolo 35 capoverso 3^{bis} D-LC è ormai autorizzato lo scambio di dati tra il sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b D-LADI) e quello per il pagamento delle prestazioni dell'AD (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. a D-LADI). Il tenore della vigente lettera b è quindi stralciato. La ripartizione dei contenuti tra le varie lettere è riorganizzata di conseguenza e i contenuti sono aggiornati a livello linguistico. In particolare, «attestazioni di lavoro» è sostituito con «attestati del datore di lavoro», «documenti» con «informazioni», «cassa» con «cassa di disoccupazione» e, nella versione francese, «formule» con il termine più comune di «formulaire».

Cpv. 3: nella versione italiana il termine «congruo» è sostituito con «adeguato» e in quella francese «raisonnable» con «approprié».

Cpv. 2-4: i contenuti dei diversi capoversi sono aggiornati a livello linguistico. In particolare il termine «documenti» è sostituito con «informazioni» (cpv. 2) e con «dossier» (cpv. 3). Nella versione tedesca «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person». Nella versione francese, inoltre, il termine «négligence» è sostituito con «manquement» (cpv. 3).

Art. 30 Pagamento delle indennità e attestato per le autorità fiscali

Rubrica: «dichiarazione fiscale» è sostituito con «attestato per le autorità fiscali». La virgola contenuta nella rubrica viene sostituita con la congiunzione «e».

Cpv. 1: il termine «cassa» è sostituito con «cassa di disoccupazione».

Cpv. 2: nella versione tedesca «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person».

Cpv. 3: il capoverso 3 precisa che, nei Cantoni in cui il diritto cantonale ne prevede la possibilità, l'attestato concernente le indennità di disoccupazione ricevute è trasmesso alle autorità fiscali cantonali direttamente per via elettronica conformemente all'articolo 97a

¹⁰ RS 0.142.112.681

capoversi 1 lettera c^{bis} e 8 D-LADI. Il termine «cassa» è sostituito con «cassa di disoccupazione».

Art. 34

Cpv. 2: in tutta l'OADI «SECO» è sostituito con «ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione». L'esecuzione dell'AD compete all'ufficio di compensazione dell'AD e non alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). L'espressione «Segreteria di Stato dell'economia (SECO)» è quindi sostituita con «ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione». Nella versione francese viene introdotta l'abbreviazione «OFAS» (Office fédéral des assurances sociales) e il testo è leggermente riformulato.

Art. 35

Cpv. 2 e 3 : nella versione francese il testo è leggermente riformulato e l'espressione la «Office fédéral des assurances sociales» è sostituita con «OFAS».

Art. 37

Cpv. 4, frase introduttiva: il capoverso 4 è modificato affinché il guadagno assicurato possa essere corretto immediatamente (e non solo a partire dal periodo di controllo seguente). Tale correzione avviene se l'assicurato, prima di essere nuovamente in disoccupazione, ha esercitato ininterrottamente per almeno sei mesi un'attività per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato (lett. a) o se la perdita di guadagno computabile è mutata (lett. b). La correzione diretta del guadagno assicurato riflette pertanto in modo immediato la situazione dell'assicurato.

Cpv. 4 lett. a: nella versione tedesca «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person». Il testo francese è stato inoltre leggermente riformulato.

Cpv. 4 lett. b: «idoneità al collocamento» è sostituito con «entità della perdita di lavoro computabile» per i motivi menzionati qui sopra nel commento all'articolo 23 capoverso 2 lettera b D-OADI. Nella versione tedesca il testo è adeguato in modo che vi sia una formulazione neutra dal punto di vista del genere.

Art. 40b

Nella versione francese di questo articolo è stato rettificato un termine. In effetti, il guadagno assicurato di una persona con un handicap deve essere corretto in funzione della sua capacità lucrativa rimanente e non della sua capacità di lavoro, che può essere la stessa di quella esistente prima del danno alla salute. Di conseguenza il termine «capacité de travail» è sostituito con «capacité de gain».

Art. 42

Cpv. 1: in seguito all'abrogazione dell'articolo 19a capoverso 1 viene introdotta qui l'abbreviazione «URC».

Cpv. 2: nella versione francese il termine «formule» è sostituito con il termine più comune di «formulaire».

Art. 45

Cpv. 1, frase introduttiva: nella versione francese l'espressione «dans l'exercice» crea confusione ed è quindi stralciata.

Art. 59

Rimando contenuto nella rubrica: viene aggiunto il rimando al nuovo articolo 36 capoverso 5 D-LADI.

Cpv. 2: la competenza del servizio cantonale viene indicata in questo capoverso, ossia a livello di ordinanza, e non più nell'articolo 36 capoverso 1 LADI (analogamente alla regolamentazione nel settore dell'IPI). Nella versione francese il termine «formule» è sostituito con il termine più comune di «formulaire».

Art. 60

Cpv. 5: questo capoverso è modificato dato che, per analogia all'articolo 28 capoverso 3 AP-OADI, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce in tutti i casi i diritti di accesso ai dati del caso dell'assicurato, e non soltanto su richiesta. Il termine «cassa» è sostituito con «cassa di disoccupazione».

Art. 64

Questo articolo è abrogato in seguito all'abrogazione dell'articolo 41 capoverso 5 LADI.

Art. 69

Cpv. 1: nella versione francese il termine «formule» è sostituito con il termine più comune di «formulaire».

Art. 72

Questo articolo è abrogato in seguito all'abrogazione dell'articolo 49 LADI.

Art. 76

Cpv. 4: nella versione francese il testo è leggermente riformulato, l'espressione «Office fédéral des assurances sociales» è sostituita con l'abbreviazione «OFAS» e l'abbreviazione «SECO» con l'espressione «organe de compensation de l'assurance-chômage».

Art. 77

Cpv. 1-4: il termine «cassa» è sostituito in tutto l'articolo con «cassa di disoccupazione». Nella versione tedesca, per soddisfare il requisito della neutralità di genere, «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person». Nella versione italiana, «pretende un'indennità per insolvenza» è sostituito con «fa valere il diritto all'indennità per insolvenza», per utilizzare lo stesso termine usato all'articolo 53 LADI.

Cpv. 1, frase introduttiva: per tener conto del fatto che la domanda può essere presentata anche online, nella versione francese il termine «remettre» è sostituito con «fournir».

Cpv. 1 lett. a: viene indicato il nome del modulo da utilizzare.

Cpv. 1 lett. b: questa lettera è modificata per tener conto del fatto che il termine «certificato di assicurazione AVS/AI» è sostituito con «numero d'assicurato dell'AVS».

Cpv. 1 lett. c: la lettera c è modificata dato che le casse di disoccupazione devono procurarsi i dati relativi al domicilio dell'assicurato tramite il registro cantonale degli abitanti. Gli assicurati di cittadinanza straniera devono presentare il permesso di soggiorno per stranieri.

Cpv. 1 lett. d: «documenti» è sostituito con «informazioni» per tener conto degli sviluppi tecnologici.

Cpv. 2: questo capoverso viene adeguato per lo stesso motivo indicato nel commento al capoverso 1 lettera d. Il termine «documenti» è sostituito con «dossier». Nella versione francese il termine «négligence» è sostituito con «manquement». Nella versione italiana il termine «congruo» è sostituito con «adeguato» e in quella francese «raisonnable» con «approprié».

Cpv. 3: per avere maggiore chiarezza riguardo alla cassa pubblica competente in caso di fallimento di un datore di lavoro con succursali o stabili organizzazioni in un altro Cantone, si aggiunge che, in questo caso, la cassa pubblica competente per il trattamento delle domande è quella in cui il datore di lavoro ha la sede principale. Considerati gli sviluppi tecnologici, la menzione relativa alla trasmissione delle domande è stralciata, in quanto l'organo che tratta il caso ha accesso ai documenti.

Cpv. 4: per quanto riguarda il precedente luogo di lavoro, viene precisato che si tratta di quello dell'assicurato.

Art. 81a

Cpv. 1: il nome del sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) è sostituito con «sistema d'informazione per il collocamento pubblico» (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b D-LADI) affinché le disposizioni legali siano tecnologicamente neutre e descrivano soltanto lo scopo perseguito.

Art. 87

Rimando contenuto nella rubrica: il rinvio è leggermente adeguato e, nella versione francese, viene aggiunto.

Questo articolo è modificato in modo da ridurre gli oneri amministrativi. L'organizzatore di un provvedimento di formazione o di occupazione può trasmettere direttamente alla cassa di disoccupazione, tramite la piattaforma del servizio pubblico di collocamento, il modulo che attesta la partecipazione di un assicurato.

Art. 109b

Rimando contenuto nella rubrica: le lettere i e o dell'articolo 83 LADI sono abrogate. Tutti i sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione sono ora enumerati all'articolo 83 capoverso 1^{bis} D-LADI. Il rinvio è modificato in questo senso.

Art. 110

Cpv. 4: nella versione francese la nozione errata di «organe de contrôle» è corretta con «organe de compensation».

Art. 119

Cpv. 1: questo capoverso viene aggiornato. Per ragioni sistematiche e tematiche i contenuti delle varie lettere sono riorganizzati. Nella versione tedesca «Versicherter» è sostituito con «versicherte Person».

Cpv. 1 lett. a: questa lettera è modificata per tener conto dell'abrogazione degli articoli 40, 41 capoversi 1, 2 e 5 nonché 49 LADI (soppressione dell'obbligo di cercare un'occupazione provvisoria e degli obblighi di controllo in caso di IPI). Dato che la nuova formulazione di questa lettera include già la competenza locale per le persone che soggiornano temporaneamente in Svizzera conformemente all'articolo 18 capoverso 5 D-OADI, l'articolo 119 capoverso 1 lettera f OADI è stralciato.

Cpv. 1 lett. c: questa lettera è modificata analogamente alla regolamentazione relativa all'ILR. Per le decisioni in materia di IPI è competente unicamente il servizio cantonale del luogo

dell'azienda. Viene applicato il principio dello «sportello unico» che contribuisce a ridurre gli oneri amministrativi dei datori di lavoro e dei servizi cantonali. Questa riduzione degli oneri per le aziende e i servizi cantonali riguarda in particolare i casi in cui sono interessati più cantieri in diversi Cantoni. L'azienda deve ora contattare un unico servizio e quest'ultimo può includere tutti i cantieri in una sola decisione; gli altri servizi cantonali del Cantoni in cui l'azienda ha dei cantieri non sono più coinvolti. Ciò permette inoltre al servizio competente interessato di avere una preziosa visione d'insieme sui cantieri annunciati e sul numero totale di dipendenti indicato.

I servizi cantonali dispongono di servizi Internet che permettono loro di verificare a posteriori in modo preciso e affidabile la situazione e le condizioni meteorologiche per qualsiasi località della Svizzera. Molti servizi cantonali adottano già oggi questa prassi. In particolare nei Cantoni più grandi, i servizi cantonali non sarebbero in grado, senza questi strumenti, di valutare la situazione meteorologica del mese precedente in una parte remota del Cantone.

Cpv. 1 lett. d: il tenore della vigente lettera e è spostato nella lettera d. Poiché l'articolo 119 disciplina la determinazione della competenza locale dei servizi cantonali (art. 85 LADI) e che questi ultimi non sono competenti in materia di indennità per insolvenza (II), dal punto di vista della sistematica il tenore dell'attuale lettera d non deve figurare all'articolo 119 ed è pertanto stralciato. Quanto previsto in tale disposizione figura già all'articolo 53 capoverso 1 LADI, in cui si prevede che, in materia di II, è competente la cassa pubblica del luogo dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti. Non è pertanto necessario disciplinare nuovamente questa competenza nell'OADI. Se il datore di lavoro non è oggetto di un'esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa di disoccupazione pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro dell'assicurato. Questo principio è stabilito all'articolo 77 capoverso 4 D-OADI.

Cpv. 1 lett. e: il contenuto della vigente lettera g si trova nella nuova lettera e.

Art. 119a

Cpv. 4: questo capoverso è diventato superfluo in seguito alla digitalizzazione ed è pertanto abrogato. Gli URC e i servizi LPML hanno infatti accesso al sistema d'informazione per il collocamento pubblico (attualmente COLSTA) in virtù dei nuovi articoli 96c capoverso 1^{bis} D-LADI e 35 capoverso 3 lettere d nonché e D-LC.

Art. 119b

Cpv. 1: in seguito a una decisione del Tribunale amministrativo federale¹¹ sono necessari due adattamenti dell'articolo 119b capoverso 1 OADI. Il primo riguarda la terminologia: «attestato professionale federale di consulente del personale» è sostituito con «Specialista in risorse umane con attestato professionale federale, opzione Servizi pubblici di collocamento e consulenza al personale». Questa denominazione corrisponde a quella delle direttive dell'Associazione svizzera promotrice per gli esami professionali e professionali superiori in Human Resources (HRSE). Inoltre, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che la delega di competenza all'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) prevista all'articolo 119b capoverso 1 OADI si fonda su una base legale insufficiente. L'articolo 85b capoverso 4 LADI conferisce infatti al Consiglio federale la competenza di stabilire i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento. L'articolo 119b capoverso 1 OADI deve pertanto essere modificato di modo che spetti all'ufficio di compensazione decidere se un'altra formazione, rispetto a quella che permette di ottenere il suddetto titolo, o un'esperienza professionale possa essere ritenuta equivalente. La procedura di riconoscimento dell'equivalenza e le formazioni ritenute equivalenti sono disciplinate

¹¹ Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-273/2019 dell'11 giugno 2019.

mediante direttive. Nella procedura viene esaminata l'esperienza professionale se una persona incaricata del servizio pubblico di collocamento non ha una formazione ritenuta equivalente. In questo caso, l'esperienza professionale è presa in considerazione nella decisione in aggiunta alle formazioni conseguite.

Art. 119c^{bis}

Cpv. 2 lett. b: la menzione «sistema COLSTA» è sostituita con la denominazione tecnologicamente neutra di «sistema d'informazione per il collocamento pubblico» conformemente all'articolo 83 capoverso 1^{bis} lettera b D-LADI.

Art. 122

Cpv. 2-4: la versione francese è riformulata e adeguata per corrispondere a quella tedesca.

Art. 125

Rubrica: il termine «atti» è sostituito con «dati», poiché questo articolo si applica a tutti i dati, indipendentemente dalla forma del supporto di dati (elettronica, cartacea, ecc.).

Rimando contenuto nella rubrica: l'articolo 125 OADI è modificato in modo che le disposizioni siano applicabili a tutti gli organi esecutivi dell'AD. Il rimando agli articoli 79 e 81 capoverso 1 LADI, che riguardano unicamente le casse di disoccupazione, è pertanto stralciato.

Cpv. 1: questo capoverso è modificato di modo che sia applicabile, oltre che alle casse di disoccupazione, a tutti gli organi esecutivi dell'AD. La terminologia viene adeguata.

Cpv. 2: la denominazione «atti sui casi assicurativi» è sostituita con «dati sui casi assicurativi» dato che i dossier non saranno più disponibili in forma cartacea. Inoltre, gli organi esecutivi dell'AD possono trovarsi a dover trattare dati al di là del termine quadro per la riscossione della prestazione (ad es. domanda di restituzione di prestazioni indebitamente versate). Il termine di cinque anni per la conservazione dei dati dei casi assicurativi deve decorrere dalla data del loro ultimo trattamento.

Cpv. 3: corrisponde alla disposizione contenuta nel vigente capoverso 7.

Il tenore dei vigenti capoversi 2-6 è stralciato in quanto non vi sono più registrazioni di dossier in forma cartacea su supporti di immagini. Gli organi esecutivi traggono i dati necessari dalle informazioni presentate in forma elettronica o cartacea e li registrano nei sistemi d'informazione dell'AD. Questi ultimi sono gestiti esclusivamente dall'ufficio di compensazione dell'AD.

Il vigente capoverso 7 è stralciato. Il suo tenore è ripreso nel nuovo capoverso 3.

Anche il vigente capoverso 8 è stralciato, in quanto superfluo. Considerata la sua nuova formulazione, il tenore dell'articolo 125 D-OADI è applicabile a tutti gli organi esecutivi dell'AD.

Art. 126a

Cpv. 1: questa disposizione è modificata perché l'importo degli emolumenti legati alle spese di comunicazione dei dati è fissato conformemente all'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹² sugli emolumenti (OgeEm).

¹² RS 172.041.1

Art. 128

Cpv. 1: nel capoverso 1 viene aggiunto il rimando all'articolo 77 D-OADI di modo che sia disciplinata la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi in materia di II.

Modifica di un altro atto normativo

Ordinanza del 16 gennaio 1991¹³ sul collocamento (OC)

Oltre a procedere ai necessari adeguamenti materiali, viene colta l'occasione per adeguare gli articoli dal punto di vista formale e linguistico.

Art. 51

Rubrica: la rubrica è precisata a livello linguistico.

Cpv. 1: viene aggiunto il rimando all'OADI per la procedura di annuncio delle persone in cerca d'impiego. L'annuncio per il collocamento può essere effettuato online. Per poter essere identificate, le persone devono tuttavia presentarsi personalmente (colloquio presenziale) presso l'autorità preposta al mercato del lavoro (nella maggior parte dei casi l'URC). Soltanto in seguito all'identificazione una persona è ufficialmente registrata come persona in cerca d'impiego e riceve un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento.

Cpv. 2: il tenore del vigente capoverso 1, in parte modificato, è spostato nel capoverso 2. La procedura d'annuncio delle persone in cerca d'impiego è disciplinata nel nuovo capoverso 1, per cui il nuovo capoverso 2 riguarda soltanto la registrazione dei posti vacanti e menziona la piattaforma su cui deve avvenire tale registrazione.

Cpv. 3: la SECO dirige l'ufficio di compensazione dell'AD, che è responsabile dell'esecuzione dell'AD (art. 83 LADI). Il termine «SECO» è quindi sostituito con «ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione».

Cpv. 4: questo capoverso viene adeguato dal punto di vista linguistico. Secondo l'articolo 8 della Costituzione federale¹⁴ «Tutti sono uguali davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. Uomo e donna hanno uguali diritti».

Tuttavia, se ci sono ragioni oggettive che possono giustificare un trattamento diverso, un annuncio di lavoro rivolto a persone di un determinato sesso, età, lingua, ecc. non è considerato discriminatorio. Per esempio, è permesso cercare esclusivamente persone di uno dei due sessi o di una certa fascia d'età se ciò rappresenta una condizione indispensabile per svolgere una determinata attività (ad es., modelli/e, attori/attrici, cantanti). In questi casi non vi è discriminazione.

Art. 53b

Cpv. 2 lett. g: nella versione francese questa lettera è adeguata per corrispondere al testo tedesco.

Cpv. 2 lett. h: la nozione di «nome dell'impresa» è sostituita con «nome del datore di lavoro».

Cpv. 2 lett. i: le imprese di fornitura di personale a prestito (prestatori) sono menzionate separatamente in una nuova lettera i, di modo che sia chiaro quali dati debbano essere forniti. I prestatori sono considerati datori di lavoro. Il rapporto di lavoro è infatti concluso tra il lavoratore e il prestatore, anche se i servizi del lavoratore vengono forniti a diverse imprese acquisitrici. Per evitare che l'obbligo di annunciare i posti vacanti venga eluso ricorrendo ai servizi di un prestatore, i prestatori devono indicare il nome dell'impresa acquisitrice nell'ambito dell'annuncio di un posto di lavoro.

¹³ RS 823.111

¹⁴ Costituzione federale del 18 aprile 1999; RS 101

Il capoverso 3 è abrogato. I canali di comunicazione devono essere disciplinati a livello di direttiva e comunicati alle persone interessate.

Cpv. 5: il divieto per il datore di lavoro di pubblicare il posto vacante decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'annuncio sulla piattaforma del servizio pubblico di collocamento. Alla scadenza di questo termine di cinque giorni, il datore di lavoro può pubblicare il posto vacante altrove.

Art. 57a

Cpv. 1: adeguamento necessario all'OgeEm, entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Quest'ultima stabilisce i principi secondo cui l'Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni. È applicabile nel caso di questa comunicazione.

Nuovo diritto

Ordinanza del sui sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sui sistemi d'informazione AD, OSI-AD), presentata al punto «Progetto 2».

Progetto 2

Ordinanza sui sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sui sistemi d'informazione AD, OSI-AD)

Introduzione

Questa nuova ordinanza sui sistemi d'informazione riprende essenzialmente il contenuto delle ordinanze esistenti relative ai sistemi d'informazione dell'AD (ordinanze SIPAD, COLSTA e LAMDA) e riporta le disposizioni delle due nuove piattaforme (piattaforma di accesso ai servizi online e piattaforma del servizio pubblico di collocamento). I nomi dei sistemi non sono volutamente più indicati nelle leggi e nelle ordinanze, di modo che le norme rimangano applicabili indipendentemente dalla tecnologia. I termini SIPAD, COLSTA e LAMDA o Job-Room non vengono quindi più utilizzati. Le piattaforme in quanto tali devono essere considerate come banche dati dal momento in cui vi vengono memorizzati dati, anche se solo provvisoriamente. Gli allegati disciplinano separatamente i diritti di accesso dei vari organi e servizi per ogni sistema d'informazione.

Titolo

Il titolo mette l'accento sul fatto che i sistemi d'informazione dell'AD e del servizio pubblico di collocamento sono gestiti dall'ufficio di compensazione dell'AD e non dalla SECO. I servizi d'informazione summenzionati sono infatti finanziati dal fondo dell'AD con la partecipazione della Confederazione (art. 84 e 90 segg. LADI). Dal canto suo, la SECO sostiene unicamente i costi legati alla gestione amministrativa dell'ufficio di compensazione dell'AD (cfr. art. 83 cpv. 3 LADI).

Ingresso

Vengono citati gli articoli di legge che autorizzano il Consiglio federale a emanare disposizioni esecutive.

Sezione 1: Disposizioni generali

L'**articolo 1** definisce l'oggetto dell'ordinanza.

L'**articolo 2** stabilisce la responsabilità dell'ufficio di compensazione (cpv. 1) e la possibilità di predisporre controlli presso gli organi esecutivi (cpv. 2). Poiché i diritti di accesso sono assegnati dagli organi esecutivi, quindi in modo decentralizzato, questi ultimi sono responsabili affinché vengano accordati soltanto i diritti necessari (cpv. 3).

L'**articolo 3** tratta le questioni relative alla sicurezza e alla protezione dei dati. Il capoverso 1 intende sottolineare la responsabilità di tutti gli organi interessati dalla sicurezza dei dati, mentre il capoverso 2 precisa la responsabilità dell'ufficio di compensazione per quanto riguarda il ripristino dei dati. Il capoverso 3 attua la prescrizione derivante dall'articolo 21 dell'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, che prevede l'emanazione di un regolamento per il trattamento. Il regolamento è elaborato dall'ufficio di compensazione dell'AD. Quest'ultimo fornisce le corrispondenti istruzioni agli organi esecutivi.

L'**articolo 4** riguarda la conservazione e l'archiviazione dei dati personali. I principi dell'archiviazione rimangono invariati. La conservazione dei dati è stata uniformata

¹⁵ RS 235.11

conformemente al nuovo articolo 125 D-OADI (10 anni per i dati provenienti dai libri di commercio e dai documenti contabili, 5 anni per gli altri dati).

L'**articolo 5** è nuovo e disciplina le condizioni cumulative che permettono di esportare dati dai sistemi d'informazione gestiti dell'ufficio di compensazione ai sistemi d'informazione degli organi esecutivi della LADI e della legge del 6 ottobre 1989¹⁶ sul collocamento (LC). Agli organi esecutivi cantonali si applica la legge cantonale sulla protezione dei dati, mentre alle casse di disoccupazione private la LPD. Affinché possano essere importati dati dai sistemi d'informazione della Confederazione nei sistemi d'informazione dei Cantoni, questi ultimi devono avere una corrispondente base legale nella propria legislazione. I vari organi esecutivi cantonali hanno bisogno di importare dati nei propri sistemi d'informazione (sistemi di calcolo, sistemi di gestione dei documenti, ecc.) per svolgere i propri processi lavorativi. L'uso dei dati è strettamente limitato all'esecuzione della LADI e della LC.

L'**articolo 6** riguarda i dati che servono a determinare gli indicatori relativi alle prestazioni e a misurare i risultati. La fonte di dati è estesa a tutti i sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'AD e non è più limitata unicamente al sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. c D-LADI). In particolare, è imprescindibile la necessità di disporre di dati oggettivi sulle prestazioni degli organi esecutivi. L'articolo disciplina pertanto l'accesso da parte dei superiori ai dati personali dei loro collaboratori. Questi ultimi possono consultare in ogni momento i dati che li riguardano.

L'**articolo 7** disciplina più in dettaglio la ripartizione delle competenze in materia di finanziamento. In base all'articolo 92 capoverso 8 LADI, le spese relative ai sistemi d'informazione sono a carico del fondo dell'AD. Tuttavia, secondo l'articolo 35 capoverso 4 LC, la Confederazione partecipa alle spese nella misura in cui queste ultime siano dovute all'adempimento di compiti federali (ad es. collocamento pubblico e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro). Ne consegue che soltanto il sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'AD è finanziato esclusivamente dal fondo dell'AD. Gli altri sistemi d'informazione sono attualmente cofinanziati dalla Confederazione sulla base di un accordo.

Sezione 2: Sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (attuale SIPAD)

Poiché i diritti di accesso saranno definiti a livello di legge, è necessario unicamente un rimando all'allegato 1, che definisce i dati e i corrispondenti diritti di accesso.

Sezione 3: Sistema d'informazione per il collocamento pubblico (attuale COLSTA)

Lo scopo è stato adeguato in base alla modifica dell'articolo 35 LC. Anche in questa sezione si inserisce il rimando all'allegato 2, che definisce i dati e i corrispondenti diritti di accesso e di trattamento.

Sezione 4: Sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro (attuale LAMDA)

Questa sezione non prevede modifiche sostanziali rispetto all'ordinanza LAMDA vigente. Una parte del suo contenuto è ripresa nella sezione relativa alle disposizioni generali. La terminologia è stata adeguata alle modifiche effettuate nella LADI e nella LC.

¹⁶ RS 823.11

Sezione 5: Piattaforma di accesso ai servizi online (nuova)

Questa sezione disciplina lo scopo e le condizioni generali di utilizzo della piattaforma di accesso ai servizi online. Quest'ultima serve per le relazioni e lo scambio elettronico di dati tra gli organi esecutivi e gli assicurati. Per le funzioni e i corrispondenti diritti di accesso il testo rinvia all'allegato 3.

Sezione 6: Piattaforma del servizio pubblico di collocamento (nuova)

La piattaforma del servizio pubblico di collocamento («Job-Room» o «borsa dei posti vacanti») esiste già da tempo e, considerato il suo sviluppo tecnico e le crescenti esigenze poste dalla legislazione sulla protezione dei dati, deve essere ritenuta come un sistema d'informazione a sé stante. La sezione 6 definisce lo scopo e le condizioni di utilizzo della piattaforma nonché l'accessibilità dei profili personali sulla piattaforma. La persona in cerca d'impiego decide se il proprio profilo debba essere pubblicato sulla piattaforma e, in caso affermativo, se renderlo anonimo o se mostrare i propri dati di contatto.

La piattaforma dispone di un'area accessibile a tutti e di un'area con accesso protetto. Quest'ultima è accessibile unicamente mediante i dati di accesso forniti dal servizio competente. Nell'area protetta si trovano le offerte di lavoro soggette al divieto di pubblicazione di cinque giorni in virtù dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti (cosiddetto vantaggio informativo). Per le funzioni e i corrispondenti diritti di accesso, il testo rinvia all'allegato 3.

Sezione 7: Disposizioni finali

La nuova ordinanza sostituisce le ordinanze SIPAD, COLSTA e LAMDA vigenti.

Allegati 1-3

Come nella LADI e nella LC, l'OSI-AD utilizza la nozione di «diritti di accesso» ai sistemi d'informazione. Questa nozione va intesa come nozione generica che include i diritti di trattamento e di consultazione. I dati e i corrispondenti diritti di accesso sono disciplinati separatamente per ogni sistema d'informazione negli allegati. A seconda dei diritti d'accesso elencati negli allegati, gli organi possono trattare i dati necessari o unicamente vederli («consultazione di dati»). La nozione di «richiamare» non è volutamente più utilizzata.

L'allegato 1 disciplina l'uso del sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'AD. Il tenore dell'allegato corrisponde all'ordinanza SIPAD in vigore. L'allegato 2, che contiene i dati e determina i diritti di accesso al sistema d'informazione per il collocamento pubblico, corrisponde in linea di massima al vigente allegato dell'ordinanza COLSTA. A seconda della ripartizione dei compiti nei Cantoni, i diritti di accesso dei servizi cantonali valgono anche per gli URC e i servizi LPML. Nell'allegato 3, l'uso della piattaforma d'accesso ai servizi online e della piattaforma del servizio pubblico di collocamento è presentato sotto forma di ruoli e funzioni. I titolari dei ruoli possono essere singole persone, aziende, datori di lavoro o organi esecutivi. I diritti di accesso possono essere esercitati solo fino alla disiscrizione dei titolari dall'URC o fino alla disattivazione.

4. Ripercussioni

La presente modifica dell'OADI e la nuova ordinanza sui sistemi d'informazione AD non hanno ripercussioni dirette sulle finanze o sull'effettivo del personale. La ripartizione dei costi tra l'AD e il servizio pubblico di collocamento per i sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'AD rimane invariata. Per ulteriori spiegazioni sulle ripercussioni della revisione della legge nel suo complesso si rinvia al messaggio del 29 maggio 2019¹⁷ concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

¹⁷ FF **2019** 3659, pag. 3691 segg.